"REACT-EU, DOTTORATI E CONTRATTI DI RICERCA: IPOTESI DI SOLUZIONE PER CASI DI SOSPENSIONE E RITARDO DI AVVIO ATTIVITÀ"

27 luglio 2022
h. 11.00

Dott.ssa Sara Rossi

Autorità di Gestione
PON Ricerca e Innovazione 2014 - 2020

DM 1062 E DM 1061 DEL 10 AGOSTO 2021 e s.m.i.
DOVE CI ERAVAMO LASCIATI…

- SABRINA SACCOMANDI -

DM 1061 e DM 1062 DEL 10 AGOSTO 2021 e s.m.i.

Gli avvisi pubblici DM1061/2021 e DM1062/2021, emanati dal MUR nell'agosto 2021 a valere sui fondi REACT-EU, finanziano, rispettivamente, corsi di dottorato e contratti di ricerca (RTDA) di durata triennale.

L'avvio delle operazioni finanziate è stato concesso al più tardi al 1° febbraio 2022 al fine di consentire (in condizioni ordinarie) il completamento delle stesse entro i termini di chiusura del Programma ovvero il 15 febbraio 2025.

Ad ogni modo il termine di ammissibilità della spesa è il 31 dicembre 2023, rimanendo a carico del beneficiario la spesa per il periodo successivo.

1. Cause di sospensione delle borse di dottorato ex DM 1061/2021 e dei contratti RTDA ex DM 1062/2021

Con l'avanzamento delle operazioni, come anticipato, abbiamo ricevuto numerose richieste di sospensioni dei periodi di attività sia dei dottorandi e sia dei ricercatori, i cui motivi sono legati alle **maternità, ai congedi parentali o a gravi malattie, tutti casi previsti dalla normativa nazionale**.

Per i dottorandi facciamo riferimento all'art.8 comma 8 del DM 226/2021 - per i ricercatori facciamo riferimento all'art.24 comma 9 ter della legge 240/2010.

Nel periodo di astensione obbligatoria per maternità il contratto è sospeso ed il termine di scadenza è prorogato per un periodo pari a quello di astensione obbligatoria.
Ai professori e ricercatori, anche a tempo determinato, possono essere concessi, ai sensi dell'art. 37 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, congedi straordinari per gravi motivi anche familiari.
A queste cause di sospensioni, si aggiungono ulteriori cause che possono derivare anche dall'attività di ricerca o da contingenti necessità legate al ricercatore o al borsista.

2. Ritardi nell'avvio delle attività delle borse di dottorato ex DM 1061/2021 e dei contratti RTDA ex DM 1062/2021

Abbiamo rilevato, inoltre, ritardi nell'avvio delle attività oltre il 1° febbraio 2022, dovuti a **difficoltà nel rilascio dei visti** (per i ricercatori o dottorandi esteri) e, **per le procedure di selezione degli RTDA, da istanze di ricusazione dei Commissari che hanno ritardato, anche per diversi mesi, la conclusione del concorso e, di conseguenza, il perfezionamento del contratto RTDA ex DM 1062.**

A ciò, bisogna aggiungere i casi di avvio di attività ritardati, derivanti anche **da conteziosi in corso e la cui fase giudiziale è in corso di definizione,** per i quali sono stati già perfezionati e resi efficaci a seguito della registrazione dagli organi di controllo specifici decreti di assegnazione risorse, con riserva, sia a valere delle risorse disimpegnate del DM 1061 e del DM 1062.
Nel caso di esito positivo del giudizio ovvero di accoglimento delle istanze avanzate dalla Università ricorrente, anche in questa ipotesi, si potranno verificare, ferma la regola del finanziamento dell'intervento a carico del PON sino al 31 dicembre 2023, ipotesi di progetti (RTDA o dottorati) con avvio successivi al 1° febbraio 2022.

DM 1062 DEL 10 AGOSTO 2021 e s.m.i.
IL 28 APRILE 2022…

IL DM 1062 DEL 10 AGOSTO 2021
- PUNTI DI ATTENZIONE PER I BENEFICIARI -

Malattia, maternità e altre cause di sospensione

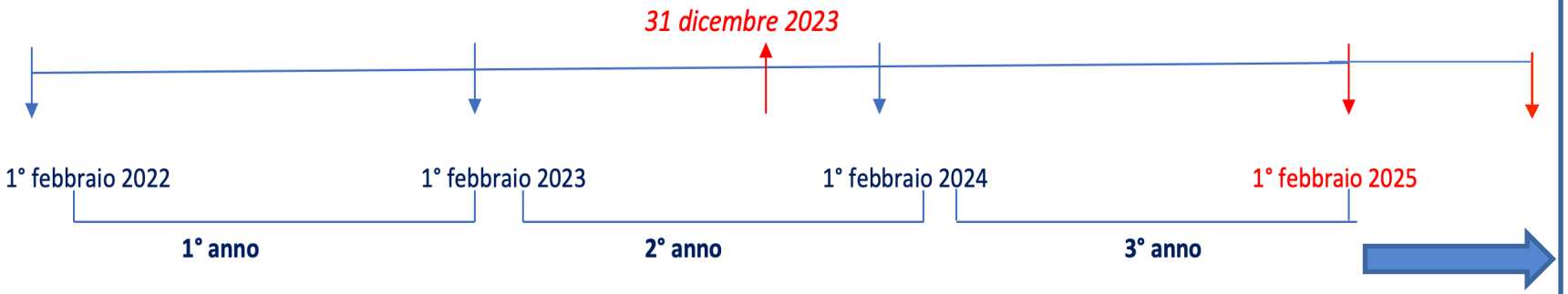

…. grave malattia e malattia ordinaria!!
…. viene posticipato il termine di conclusione del contratto oltre 1° febbraio 2025!!!!
…. ammesse sospensioni solo per i casi previsti dalla legge!!!

DM 1061 DEL 10 AGOSTO 2021 e s.m.i.
IL 29 APRILE 2022...

DM 1061 DEL 10 AGOSTO 2021
- PUNTI DI ATTENZIONE PER I BENEFICIARI -

Malattia, maternità e altre cause di sospensione… termine del PON Ricerca & Innovazione 2014- 2020

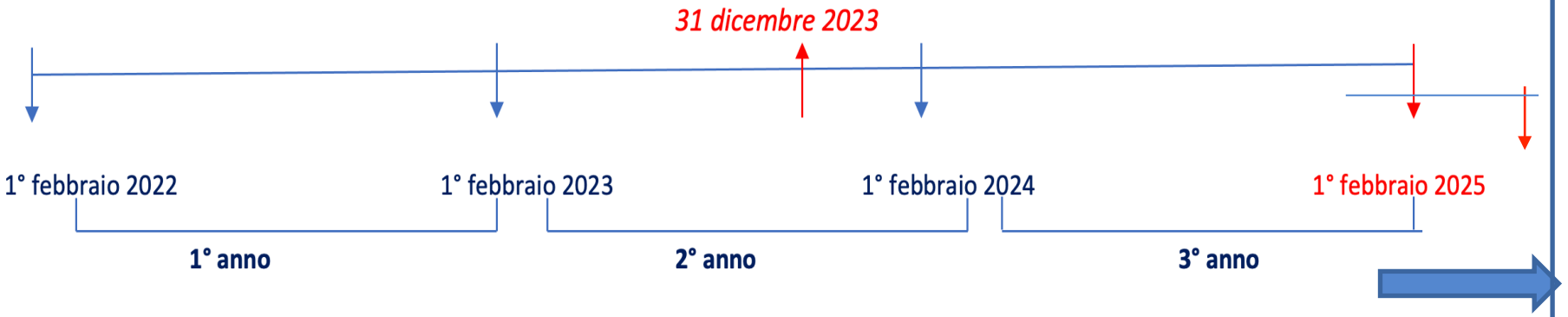

…. grave malattia e malattia ordinaria!!
…. viene posticipato il termine di conclusione del corso di dottorato oltre 1° febbraio 2025!!!!
…. ammesse sospensioni solo per i casi previsti dalla legge!!!

DM 1061 DEL 10 AGOSTO 2021
- PUNTI DI ATTENZIONE PER I BENEFICIARI -

Proroghe - art. 8, comma 7 + Sospensioni - art. 8, comma 8 DM 226/2021

7.Una proroga della durata del corso di dottorato per un periodo non superiore a dodici mesi può essere, altresì, decisa dal collegio dei docenti per motivate esigenze scientifiche, secondo modalità definite dai regolamenti di ateneo, assicurando in tal caso la corrispondente estensione della durata della borsa di studio con fondi a carico del bilancio dell'ateneo.

8. I dottorandi possono chiedere, per comprovati motivi previsti dalla legge o dai regolamenti di dottorato, la sospensione del corso per una durata massima di sei mesi. Per la durata della sospensione non è prevista la corresponsione della borsa di studio o di altro finanziamento equivalente.

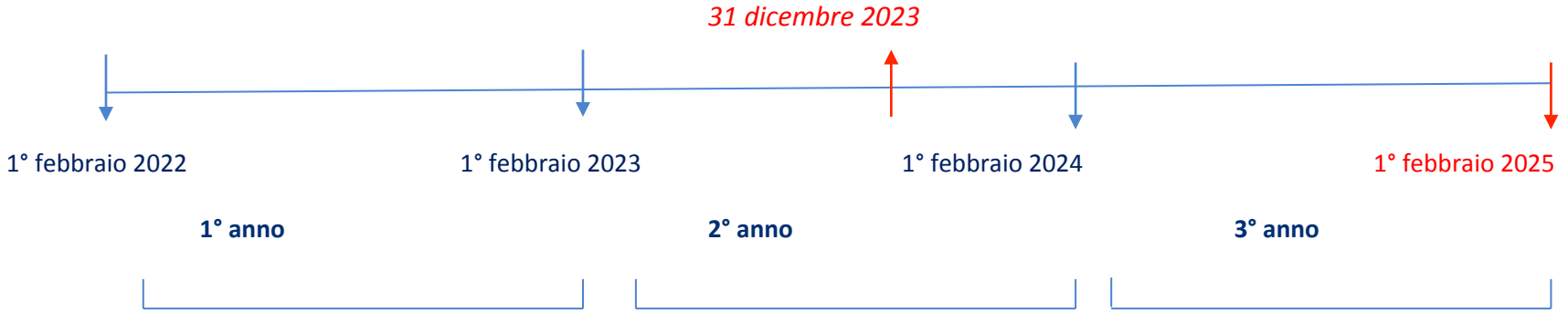

GENNAIO 2025: TERMINE PER AMMISSIONE ALLA TESI DI DOTTORATO (CHIUSURA DEL PROGRAMMA)…

DM 1061 e DM 1062
DEL 10 AGOSTO 2021 e s.m.i.

CONCLUSIONI

Nell'ambito di tali casistiche sospensive (malattia, maternità, sospensioni per motivi di ricerca, avvio posticipato dei contratti o delle borse, anche a seguito di contenziosi in corso di definizione), i tempi di conclusione delle operazioni slitteranno oltre i termini di chiusura del programma, inquadrando tali operazioni come non concluse alla data del 15 febbraio 2025.

DM 1062 E DM 1061 DEL 10 AGOSTO 2021 e s.m.i.
E QUI CI ERAVAMO LASCIATI…

PON RICERCA E INNOVAZIONE 2014 - 2020

UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo

Ministero dell'Università e della Ricerca

"REACT-EU, DOTTORATI E CONTRATTI DI RICERCA: IPOTESI DI SOLUZIONE PER CASI DI SOSPENSIONE E RITARDO DI AVVIO ATTIVITÀ"

DOSSIER IPOTESI DI SOLUZIONE E APPROVAZIONE DELLA COMMISIONE EUROPEA …….

UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale

DOSSIER

DM 1061/2021 AZIONE IV.4 "DOTTORATI E CONTRATTI DI RICERCA SU TEMATICHE DELL'INNOVAZIONE" E AZIONE IV.5 "DOTTORATI SU TEMATICHE GREEN

DM 1062/2021 AZIONE IV.4, "DOTTORATI E CONTRATTI DI RICERCA SU TEMATICHE DELL'INNOVAZIONE" ED AZIONE IV.6, "CONTRATTI DI RICERCA SU TEMATICHE GREEN" DEL PON R&I 2014-2020 FINALIZZATE AL SOSTEGNO DEI PERCORSI DI DOTTORATO DI RICERCA

RISORSE REACT EU - PERIODO DI SOSPENSIONE E AVVIO CON RITARDO DELLE ATTIVITÀ DI PROGETTO: IPOTESI DI RISOLUZIONE

L'Autorità di Gestione
Dott.ssa Sara Rossi

m_pi.AOODGRIC.REGISTRO UFFICIALE.U.0010164.10-06-2022.h.17:18

Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale
Direzione generale della ricerca
Ufficio IV

Egr. Dott.
Luciano Conte
Luciano.CONTE@ec.europa.eu

Oggetto: Risorse REACT EU - Periodo di Sospensione e Avvio con ritardo delle Attività di Progetto: Ipotesi di Risoluzione

Con riferimento all'oggetto indicato, si trasmette, unitamente alla presente, copia del Dossier contenente ipotesi di risoluzione delle problematiche riscontrate in relazione al periodo di sospensione e all'avvio con ritardo dei Progetti relati ai DM 1061/2021 Azione IV.4, "Dottorati e Contratti di Ricerca su Tematiche dell'Innovazione" e Azione IV.5, "Dottorati su Tematiche Green" e DM 1062/2021 Azione IV.4, "Dottorati e Contratti di Ricerca su Tematiche dell'Innovazione" ed Azione IV.6, "Contratti di Ricerca su Tematiche Green" del PON R&I 2014-2020 finalizzate al sostegno dei percorsi di dottorato di ricerca.
In attea di un Suo cortese riscontro, porgiamo cordiali saluti.

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO
(Dott.ssa Sara Rossi)
"Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse"

Firmato digitalmente da ROSSI SARA
C=IT
O=MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Largo Antonio Ruberti 1 - 00153 Roma
Indirizzo di PEC: pon.ricerca@pec.mur.gov.it– E-mail: segreteria.adg@mur.gov.it
Tel. 06 9772 7365 - C.F.: 96446770586

Ref. Ares(2022)4532492 - 20/06/2022

COMMISSIONE EUROPEA
DIREZIONE GENERALE PER L'OCCUPAZIONE, AFFARI SOCIALI E INCLUSIONE

Mobilità del lavoro e Affari internazionali
Italia, Danimarca, Svezia

Bruxelles
EMPL.E.4/LC/vd(2022)4833139

Oggetto: Periodo di Sospensione e Avvio con ritardo delle Attività di Progetto: Ipotesi di Risoluzione

Rif.: Comunicazione del 10.06.2022 – Ares(2022)4439027

Gentile D.ssa Rossi,

Con riferimento alla Sua comunicazone in riferimento, Le comunico che l'analisi dell'ipotesi di risoluzione ne ha evidenziato la chiarezza e l'assenza di problematiche particolari.

Si coglie l'occasione per ricordare la data ultima di ammissibilità della spesa del 31.12.2023 suggerire di prevedere un sistema di monitoraggio in grado di anticipare eventuali problemi che consenta l'intervento tempestivo e l'utilizzo della totalità delle risorse.

Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti.

Con l'occasione porgo cordiali saluti.

Adelina DOS REIS
La Capounità

Copia: W. Sluijters (HoU Regio G/4)

DM 1061 DEL 10 AGOSTO 2021 e s.m.i.

- SOLUZIONI INDIVIDUATE –

Ipotesi di risoluzione per le sospensioni delle borse di dottorato ex DM 1061/2021

5.1 DETTAGLI PROCEDURE DI RECUPERO PER SOSPENSIONI BORSE DI DOTTORATO EX DM 1061

Preliminarmente si rappresenta che tale procedura è già prassi consolidata nell'ambito dei percorsi dottorali, per i periodi di sospensione per maternità. Infatti, fine di evitare una disparità di trattamento derivante dal periodo di maternità, le dottorande, tramite attività di recupero deliberate dal collegio di dottorato, recuperano il periodo di sospensione e conseguono il titolo di tesi rientrando nel tempo ordinario di durata della borsa.

Partendo da tale prassi e considerato che sia per i percorsi di dottorato e sia per i contratti RTDA le attività che devono essere svolte dal dottorando o dal ricercatore possono essere modulate e riattualizzate dai rispettivi organi di valutazione (collegio di dottorato e consiglio di dipartimento), è possibile deliberare attività aggiuntive (attività formative aggiuntive, project work, seminari, ecc.) di recupero del periodo di sospensione del contratto di RTDA ex DM1062 e della borsa o del periodo di ritardo dell'avvio della borsa di dottorato assegnata ex DM 1061/2021.

5.1 DETTAGLI PROCEDURE DI RECUPERO PER SOSPENSIONI BORSE DI DOTTORATO EX DM 1061

1. Il Collegio di dottorato, dopo aver preso atto della sospensione del percorso dottorale del dottorando/a, delibera, nell'ambito delle attività previste dal percorso dottorale, quali sono le attività aggiuntive ai fini del recupero del periodo di sospensione o dei giorni e/o mesi di avvio in ritardo del percorso dottorale (attività formative aggiuntive, project work, seminari, pubblicazioni, attività in impresa, in centri di ricerca, ecc.), specificando che tali attività aggiuntive saranno svolte per il periodo temporale ritenuto necessario per recuperare la sospensione o il periodo di ritardo dell'avvio della borsa.

2. L'Ufficio Dottorato dell'Ateneo, tramite una pec indirizzata al MUR, Ministero dell'Università e della Ricerca - Segretariato Generale Direzione generale della ricerca - Ufficio III – PEC Direzione generale della ricerca: dgricerca@pec.mur.gov.it, trasmette l'estratto del verbale del Collegio di Dottorato di cui al punto 1).

5.1 DETTAGLI PROCEDURE DI RECUPERO PER SOSPENSIONI BORSE DI DOTTORATO EX DM 1061

3. Il MUR prenderà atto delle attività di recupero tramite una nota pec che sarà trasmessa, oltre che all'Ateneo, anche al Cineca.

4. A seguito della PEC, il Cineca, nella piattaforma di rendicontazione, provvederà ad aprire un box aggiuntivo denominato "Attività di recupero" che sarà reso disponibile per il periodo corrispondente indicato dalla Delibera e dove il dottorando dovrà rendicontare le attività aggiuntive assegnate che saranno validate dal proprio coordinatore.

5. Terminato il periodo di recupero, il Collegio di Dottorato delibererà la validazione delle attività di recupero svolte e ricondurrà il termine finale di svolgimento del percorso dottorale al termine ordinario: il dottorando, pertanto, sarà ammesso alla discussione della tesi di dottorato entro gennaio 2025 e la borsa rientrerà pienamente nell'ambito del periodo di ammissibilità della spesa.

5.1 DETTAGLI PROCEDURE DI RECUPERO PER SOSPENSIONI BORSE DI DOTTORATO EX DM 1061

6. L'Ufficio Dottorato dell'Ateneo, tramite una pec indirizzata al MUR, Ministero dell'Università e della Ricerca - Segretariato Generale Direzione generale della ricerca - Ufficio III – PEC Direzione generale della ricerca: dgricerca@pec.mur.gov.it, trasmette l'estratto del verbale del Collegio di Dottorato di validazione delle attività di recupero svolte, per il quale il dottorando, pertanto, sarà ammesso alla discussione della tesi di dottorato entro gennaio 2025, in modo che la borsa rientri pienamente nell'ambito del periodo di ammissibilità della spesa.

7. Il MUR, a seguito della pec di cui al punto 6, ratificherà in piattaforma le attività aggiuntive svolte a titolo di recupero e formalizzerà quanto già deliberato dal Collegio di dottorato, convalidando, con un flag in piattaforma, il perfezionamento del periodo temporale del percorso dottorale ai fini dell'ammissione a titolo del dottorando ed attualizzando, laddove necessario, anche il correlato finanziamento. La pec di cui al punto 6) sarà notificata al Cineca, per attualizzare i contatori.

5.1 DETTAGLI PROCEDURE DI RECUPERO PER SOSPENSIONI BORSE DI DOTTORATO EX DM 1061

Aspetti tecnico-procedurali del pagamento della borsa (UCS Italia):

1. Ai fini dell'erogazione della borsa, si applicherà sempre l'UCS Italia: la borsa sarà erogata solo nell'ipotesi previste dalla legge

2. Nei casi di sospensioni in cui non è previsto il pagamento della borsa o per le ipotesi di avvio con ritardo del percorso dottorale, non sarà riconosciuto l'UCS e pertanto sarà decurtato il correlato finanziamento.

5.1 DETTAGLI PROCEDURE DI RECUPERO PER SOSPENSIONI BORSE DI DOTTORATO EX DM 1061

Aspetti tecnico-procedurali della piattaforma gestionale:

1. Durante il periodo di sospensione della borsa, non saranno rendicontate le attività e pertanto il rendiconto sarà non compilato;

2. Al rientro del dottorando o subito dopo l'avvio posticipato della borsa, il dottorando rendiconterà le attività ordinarie;

3. A seguito della presa d'atto della Delibera Collegio di Dottorato delle attività aggiuntive deliberate quale attività per recuperare il periodo temporale di sospensione o di ritardo dell'avvio della borsa, il Cineca aprirà, oltre al box ordinario di rendicontazione, un box aggiuntivo denominato "Attività di recupero" che sarà aperto per il periodo indicato dal Collegio di Dottorato;

4. A seguito della procedura di convalida in piattaforma di cui al precedente punto 7), il Cineca attualizzerà i contatori per recuperare i periodi di sospensione o di ritardo dell'avvio della borsa, che saranno riportati nell'ambito del tempo ordinario di conclusione (gennaio 2025) .

DM 1062 DEL 10 AGOSTO 2021 e s.m.i.

- SOLUZIONI INDIVIDUATE –

Ipotesi di risoluzione per le sospensioni dei contratti RTDA ex DM 1062/2021

5.2 DETTAGLI PROCEDURE DI RECUPERO PER SOSPENSIONI CONTRATTI RTDA EX DM 1062

1. Il Consiglio di Dipartimento, dopo aver preso atto della sospensione delle attività del Ricercatore RTDA, delibera, nell'ambito delle attività previste dal contratto stipulato ai sensi del DM 1062, quali sono le attività aggiuntive ai fini del recupero del periodo di sospensione o dei giorni e/o mesi di avvio in ritardo dell'attività di ricerca (attività didattica aggiuntiva, project work, seminari, pubblicazioni, attività in impresa, in centri di ricerca, ecc.), specificando che tali attività aggiuntive saranno svolte per il periodo temporale ritenuto necessario per recuperare la sospensione o il periodo di ritardo dell'avvio del contratto.

2. L'Ufficio competente di Ateneo, tramite una pec indirizzata al MUR, Ministero dell'Università e della Ricerca - Segretariato Generale Direzione generale della ricerca - Ufficio III – PEC Direzione generale della ricerca: dgricerca@pec.mur.gov.it, provvederà a trasmettere l'estratto del verbale del Consiglio di Dipartimento di cui al punto 1).

5.2 DETTAGLI PROCEDURE DI RECUPERO PER SOSPENSIONI CONTRATTI RTDA EX DM 1062

3. Il MUR prenderà atto delle attività di recupero tramite una nota pec che sarà trasmessa, oltre che all'Ateneo, anche al Cineca.

4. A seguito della PEC, il Cineca, nella piattaforma di rendicontazione, provvederà ad aprire un box aggiuntivo denominato "Attività di recupero" che sarà reso disponibile per il periodo corrispondente indicato dalla Delibera e dove il ricercatore dovrà rendicontare le attività aggiuntive assegnate che saranno validate dal proprio responsabile scientifico.

5. Terminato il periodo di recupero, il Consiglio di Dipartimento delibererà la validazione delle attività di recupero svolte e ricondurrà il termine finale di svolgimento del contratto al termine ordinario: il ricercatore, pertanto, terminerà il proprio contratto entro gennaio 2025 e il contratto rientrerà pienamente nell'ambito del periodo di ammissibilità della spesa.

5.2 DETTAGLI PROCEDURE DI RECUPERO PER SOSPENSIONI CONTRATTI RTDA EX DM 1062

6. L'Ufficio competente di Ateneo, tramite una pec indirizzata al MUR, Ministero dell'Università e della Ricerca - Segretariato Generale Direzione generale della ricerca - Ufficio III – PEC Direzione generale della ricerca: dgricerca@pec.mur.gov.it, provvederà a trasmettere l'estratto del verbale del Consiglio di Dipartimento di validazione delle attività di recupero svolte: pertanto, a seguito della validazione, il ricercatore concluderà il contratto entro gennaio 2025 ed il correlato contratto rientrerà pienamente nell'ambito del periodo di ammissibilità della spesa.

7. Il MUR, a seguito della pec di cui al punto 6), ratificherà in piattaforma le attività aggiuntive svolte a titolo di recupero e formalizzerà quanto già deliberato dal Consiglio di Dipartimento, convalidando, con un flag in piattaforma, il contratto RTDA ex DM 1062, facendolo rientrare quale spesa ammissibile.
La pec di cui al punto 6) sarà notificata al Cineca, per attualizzare i contatori.

5.2 DETTAGLI PROCEDURE DI RECUPERO PER SOSPENSIONI CONTRATTI RTDA EX DM 1062

Aspetti tecnico-procedurali della piattaforma gestionale:

1. Durante il periodo di sospensione del contratto, non saranno rendicontate le attività e pertanto il rendiconto non sarà compilato;

2. Al rientro del ricercatore o all'avvio posticipata del contratto di RTDA, il ricercatore rendiconterà le attività ordinarie;

3. A seguito della presa d'atto della Delibera del Consiglio di Dipartimento delle attività aggiuntive deliberate quale attività per recuperare il periodo temporale di sospensione o di ritardo dell'avvio del contratto RTDA, il Cineca aprirà, oltre al box ordinario di rendicontazione, un box aggiuntivo denominato "Attività di recupero" che sarà aperto per il periodo indicato dal Consiglio di Dipartimento

4. A seguito della procedura di convalida in piattaforma di cui al precedente punto 7), il Cineca attualizzerà i contatori per recuperare i periodi di sospensione o di ritardo dell'avvio della borsa, che saranno riportati nell'ambito del tempo ordinario di conclusione (gennaio 2025) .
Strettamente connesso con la scelta suggerita per il precedente punto 7.

5.2 DETTAGLI PROCEDURE DI RECUPERO PER SOSPENSIONI CONTRATTI RTDA EX DM 1062

Aspetti tecnico-procedurali del pagamento della borsa (UCS Italia):

Ai fini dell'erogazione della borsa, si applicherà sempre l'UCS Italia: lo stipendio TDA sarà erogata solo nell'ipotesi previste dalla legge.

2. Nei casi di sospensione in cui non è previsto il pagamento dello stipendio o per le ipotesi di avvio con ritardo del contratto RTDA, non sarà riconosciuto l'UCS e, pertanto, sarà decurtato il correlato finanziamento.

DM 1061 DEL 10 AGOSTO 2021 e s.m.i.

- SOLUZIONI INDIVIDUATE –

… anche ipotesi cautelative

6. Procedure cautelative per le ipotesi di sospensione in prossimità della fine del Programma PON R&I

Qualora le sospensioni dovessero verificarsi in prossimità della conclusione del contratto (es. maternità novembre 2024), a causa del termine finale di conclusione del programma PON R&I, non sarebbe possibile recuperare il contratto.

Al fine di prevedere una soluzione perseguibile anche in queste ipotesi, sarebbe opportuno invitare i Collegi di Dottorato (per dottorandi ex dm 1061) o i Consigli di Dipartimento (per ricercatori ex dm 1062), a deliberare attività aggiuntive che potrebbero qualificare "Crediti Formativi Universitari (CFU) di progetto" da poter spendere a titolo di recupero in queste ipotesi finali.

6.1 Dettagli procedure di acquisizione di CFU per eventuali ipotesi di sospensioni borse di dottorato ex DM 1061 in prossimità del termine finale del Programma

1. Il dottorando/a presenta richiesta di voler acquisire “CFU di credito” da conguagliare e spendere per eventuali attività di recupero per un periodo di mesi definiti dal richiedente

2. Il Collegio di dottorato, dopo aver preso atto della richiesta del dottorando/a, delibera, nell’ambito delle attività previste dal percorso dottorale, quali sono le attività aggiuntive ai fini dei “CFU di credito” da acquisire (attività formative aggiuntive, project work, seminari, pubblicazioni, attività in impresa, in centri di ricerca, ecc.), specificando che tali attività aggiuntive saranno svolte per il periodo temporale ritenuto necessario per acquisire i CFU richiesti.

6.1 Dettagli procedure di acquisizione di CFU per eventuali ipotesi di sospensioni borse di dottorato ex DM 1061 in prossimità del termine finale del Programma

3. L'Ufficio Dottorato dell'Ateneo, tramite una pec indirizzata al MUR, Ministero dell'Università e della Ricerca - Segretariato Generale Direzione generale della ricerca - Ufficio III – PEC Direzione generale della ricerca: dgricerca@pec.mur.gov.it, trasmette l'estratto del verbale del Collegio di Dottorato di cui al punto 2), in modo che il MUR prende atto delle attività aggiuntive deliberate quale attività per acquisire i "CFU di credito".

4. Il MUR prenderà atto delle attività di recupero tramite una nota pec che sarà trasmessa, oltre che all'Ateneo, anche al Cineca.

5. A seguito della PEC, il Cineca, nella piattaforma di rendicontazione, provvederà ad aprire un box aggiuntivo denominato "Attività aggiuntive per CFU di credito" che sarà reso disponibile per il periodo corrispondente indicato dalla Delibera e dove il dottorando dovrà rendicontare le attività aggiuntive assegnate che saranno validate dal proprio coordinatore.

6.1 Dettagli procedure di acquisizione di CFU per eventuali ipotesi di sospensioni borse di dottorato ex DM 1061 in prossimità del termine finale del Programma

6. Terminato il periodo per acquisire i CFU di credito, il Collegio di Dottorato delibererà la validazione delle attività aggiuntive ai fini dell'acquisizione dei "CFU di credito".

7. L'Ufficio Dottorato dell'Ateneo, tramite una pec indirizzata al MUR, Ministero dell'Università e della Ricerca - Segretariato Generale Direzione generale della ricerca - Ufficio III – PEC Direzione generale della ricerca: dgricerca@pec.mur.gov.it, trasmette l'estratto del verbale del Collegio di Dottorato di validazione delle attività aggiuntive ai fini dell'acquisizione dei "CFU di credito", che saranno contabilizzati in piattaforma.

6.1 Dettagli procedure di acquisizione di CFU per eventuali ipotesi di sospensioni borse di dottorato ex DM 1061 in prossimità del termine finale del Programma

8. Qualora il dottorando dovesse usufruire di una sospensione in prossimità della fine del Programma, richiederà al Collegio di Dottorato di poter usufruire a copertura del periodo di sospensione dei "CFU di credito".

9. L'Ufficio Dottorato dell'Ateneo, tramite una pec indirizzata al MUR, Ministero dell'Università e della Ricerca - Segretariato Generale Direzione generale della ricerca - Ufficio III – PEC Direzione generale della ricerca: dgricerca@pec.mur.gov.it, trasmette l'estratto del verbale del Collegio di Dottorato di cui al punto 8), in modo che il MUR prenda atto che i CFU di credito saranno destinati a copertura di eventuali periodi di sospensione.

10. Il MUR, a seguito della pec di cui al punto 9), ratificherà in piattaforma le attività aggiuntive svolte a titolo di recupero e formalizzerà quanto già deliberato dal Collegio di dottorato, convalidando, con un flag in piattaforma, il percorso dottorale ai fini dell'ammissione a titolo del dottorando ed attualizzando, laddove necessario, anche il correlato finanziamento. Tale convalida in piattaforma sarà notificata al Cineca, per attualizzare i contatori

6.1 Dettagli procedure di acquisizione di CFU per eventuali ipotesi di sospensioni borse di dottorato ex DM 1061 in prossimità del termine finale del Programma

Aspetti tecnico-procedurali del pagamento della borsa (UCS Italia):

1. Ai fini dell'erogazione della borsa, si applicherà sempre l'UCS Italia: la borsa sarà erogata solo nell'ipotesi previste dalla legge.

2. Nei casi di sospensioni in cui non è previsto il pagamento della borsa o per le ipotesi di avvio con ritardo del percorso dottorale, non sarà riconosciuto l'UCS e pertanto sarà decurtato il correlato finanziamento.

DM 1062 DEL 10 AGOSTO 2021 e s.m.i.

- SOLUZIONI INDIVIDUATE –

… anche ipotesi cautelative

6.2 Dettagli procedure di acquisizione di CFU per eventuali ipotesi di sospensioni contratti RTDA ex DM 1062 in prossimità del termine finale del Programma

1. Il/la ricercatore/trice presenta richiesta di voler acquisire “CFU di credito” da conguagliare e spendere per eventuali attività di recupero per un periodo di mesi definiti dal richiedente.

2. Il Consiglio di Dipartimento, dopo aver preso atto della richiesta del ricercatore, delibera, nell’ambito delle attività previste dal contratto, quali sono le attività aggiuntive ai fini dei “CFU di credito” da acquisire (attività formative aggiuntive, project work, seminari, pubblicazioni, attività in impresa, in centri di ricerca, ecc.), specificando che tali attività aggiuntive saranno svolte per il periodo temporale ritenuto necessario per acquisire i CFU richiesti.

6.2 Dettagli procedure di acquisizione di CFU per eventuali ipotesi di sospensioni contratti RTDA ex DM 1062 in prossimità del termine finale del Programma

3. L'Ufficio competente di Ateneo, tramite una pec indirizzata al MUR, Ministero dell'Università e della Ricerca - Segretariato Generale Direzione generale della ricerca - Ufficio III – PEC Direzione generale della ricerca: dgricerca@pec.mur.gov.it, trasmette l'estratto del verbale del Consiglio di Dipartimento di cui al punto 2), in modo che il MUR prende atto delle attività aggiuntive deliberate quale attività per acquisire i "CFU di credito".

4. Il MUR prenderà atto delle attività di recupero tramite una nota pec che sarà trasmessa, oltre che all'Ateneo, anche al Cineca.

5. A seguito della PEC, il Cineca, nella piattaforma di rendicontazione, provvederà ad aprire un box aggiuntivo denominato "Attività aggiuntive per CFU di credito" che sarà reso disponibile per il periodo corrispondente indicato dalla Delibera e dove il ricercatore dovrà rendicontare le attività aggiuntive assegnate che saranno validate dal proprio responsabile scientifico.

6.2 Dettagli procedure di acquisizione di CFU per eventuali ipotesi di sospensioni contratti RTDA ex DM 1062 in prossimità del termine finale del Programma

6. Terminato il periodo per acquisire i CFU di credito, il Consiglio di Dipartimento delibererà la validazione delle attività aggiuntive ai fini dell'acquisizione dei "CFU di credito".

7. L'Ufficio competente di Ateneo, tramite una pec indirizzata al MUR, Ministero dell'Università e della Ricerca - Segretariato Generale Direzione generale della ricerca - Ufficio III – PEC Direzione generale della ricerca: dgricerca@pec.mur.gov.it, trasmette l'estratto del verbale del Consiglio di Dipartimento di validazione delle attività aggiuntive ai fini dell'acquisizione dei "CFU di credito", che saranno contabilizzate in piattaforma.

6.2 Dettagli procedure di acquisizione di CFU per eventuali ipotesi di sospensioni contratti RTDA ex DM 1062 in prossimità del termine finale del Programma

8. Qualora il ricercatore dovesse usufruire di una sospensione in prossimità della fine del programma, richiederà al Consiglio di Dipartimento di poter usufruire a copertura del periodo di sospensione dei “CFU di credito”.

9. L’Ufficio competente di Ateneo, tramite una pec indirizzata al MUR, Ministero dell’Università e della Ricerca - Segretariato Generale Direzione generale della ricerca - Ufficio III – PEC Direzione generale della ricerca: dgricerca@pec.mur.gov.it, trasmette l’estratto del verbale del Consiglio di Dipartimento di cui al punto 8), in modo che il MUR prende atto che i CFU di credito saranno destinati a copertura del periodo di sospensione.

10. Il MUR, a seguito della pec di cui al punto 9), ratificherà in piattaforma le attività aggiuntive svolte a titolo di recupero e formalizzerà quanto già deliberato dal Consiglio di Dipartimento, convalidando, con un flag in piattaforma, il contratto di ricerca ai fini dell’ammissione del correlato contratto quale spesa ammissibile. Tale procedura di convalida in piattaforma sarà notificata al Cineca, per attualizzare i contatori, attualizzando, laddove necessario, anche il correlato finanziamento.

6.2 Dettagli procedure di acquisizione di CFU per eventuali ipotesi di sospensioni contratti RTDA ex DM 1062 in prossimità del termine finale del Programma

Aspetti tecnico-procedurali del pagamento della borsa (UCS Italia):

1. Ai fini dell'erogazione dello stipendio, si applicherà sempre l'UCS Italia: lo stipendio sarà erogato solo nell'ipotesi previste dalla legge.

2. Nei casi di sospensioni in cui non è previsto il pagamento dello stipendio, non sarà riconosciuto l'UCS e pertanto sarà decurtato il correlato finanziamento.

ANCHE I LUOGHI CONTANO…

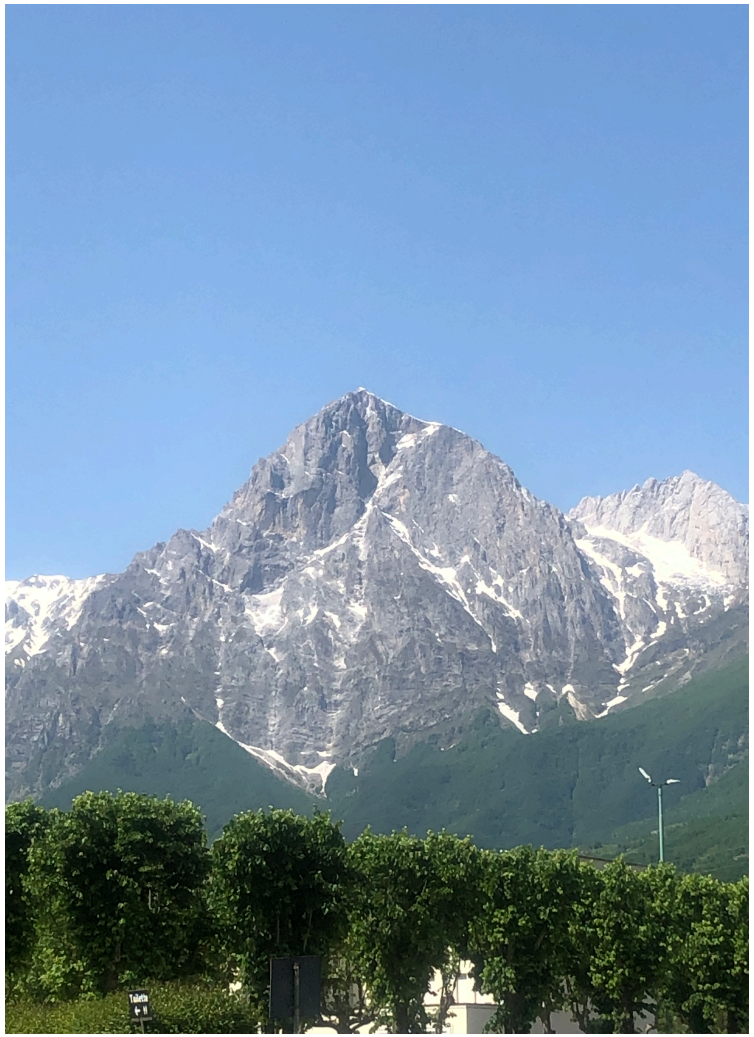

- DM 1061 E DM 1062 –

NUOVE UCS

DM 1061 DEL 10 AGOSTO 2021
- PUNTI DI ATTENZIONE PER I BENEFICIARI -

- **Nuovo importo economico della Borsa di dottorato ?**

- **NUOVO UCS ITALIA E ESTERO**

1° luglio 2022

UCS VIGENTE EX DISCIPLINARE DM 1061

UCS AGGIORNATO EX DM 247/2022

DM 1061 DEL 10 AGOSTO 2021
- PUNTI DI ATTENZIONE PER I BENEFICIARI -

- **Nuovo importo economico della Borsa di dottorato?**

- **NUOVO UCS ITALIA E ESTERO**

Decreto di valorizzazione ex DM 1061/2021 delle borse assegnate sarà quantificato sulla base dei diversi UCS vigenti nei ratei temporali;

Attualizzazione del valore economico delle borse anche per i cicli precedenti con borse attive: il bimestre di rendicontazione sarà cadenzato il 30 giugno 2022 e riparte per tutti cicli il 1° luglio 2022 con applicazione

NUOVO UCS - DOTTORATI ITALIA

"4° Aggiornamento Costo Standard da applicare a tutti i Cicli di Dottorato dal 1° luglio 2022 per Nuovo importo economico della borsa ex DM 247 del 23/02/2022 e Circolare INPS n. 25 del 11/02/2022"

ALIQUOTA INPS 35,03%			
IMPORTO BORSA DOTTORATO SENZA PERIODO ESTERO – ITALIA			
		Importi annuali	**Importi mensili**
A	importo lordo annuale della borsa DM 247 del 23/02/2022)	€ 16.243,00	
B	importo lordo borsa mensile	€ 1.353,58	€ 1.353,58
C	INPS in termini % mensile a carico amministrazione 2/3 di 35,03%	23,35333333	
D	INPS mensile a carico amministrazione 2/3 (35,03% su € 1.353,58)	€ 316,11	+ € 316,11
E	INPS annuale a carico amministrazione D*12	€ 3.793,28	
F	Importo totale borsa annuale comprensiva di oneri a carico amministrazione (A+E)	€ 20.036,28	€ 1.669,69
G	+ 40% altri costi art. 14.2 reg 1304/2013	€ 8.014,51	+ € 667,88
H	Importo totale borsa annuale comprensiva di oneri a carico amministrazione + altri costi (F +G)	€ 28.050,79	€ 2.337,57
I	borsa standard mensile (H/12)	**€ 2.337,57**	**€ 2.337,57**

NUOVO UCS - DOTTORATI ESTERO

"4° Aggiornamento Costo Standard da applicare a tutti i Cicli di Dottorato dal 1° luglio 2022 per Nuovo importo economico della borsa ex DM 247 del 23/02/2022 e Circolare INPS n. 25 del 11/02/2022"

ALIQUOTA INPS 35,03%			
IMPORTO BORSA DOTTORATO PERIODO ESTERO			
		Importi annuali	Importi mensili
A	importo lordo annuale della borsa DM 247 del 23/02/2022) (€ 16.243,00 + € 16.243,00 /2)	€ 24.364,50	
B	importo lordo borsa mensile	€ 2.030,38	€ 2.030,38
C	INPS in termini % mensile a carico amministrazione 2/3 di 35,03%	23,35333333	
D	INPS mensile a carico amministrazione 2/3 (35,03% su € 1.353,58)	€ 474,16	€ 474,16
E	INPS annuale a carico amministrazione D*12	€ 5.689,92	
F	Importo totale borsa annuale comprensiva di oneri a carico amministrazione (A+E)	€ 30.054,42	€ 2.504,54
G	+ 40% altri costi art. 14.2 reg 1304/2013	€ 12.021,77	+ € 1.001,81
H	Importo totale borsa annuale comprensiva di oneri a carico amministrazione + altri costi (F +G)	€ 42.076,19	€ 3.506,35
I	borsa standard mensile (H/12)	**€ 3.506,35**	**€ 3.506,35**

NUOVE UCS DOTTORATI

	UCS Aggiornato 2022	UCS Precedente	Differenza
Importo borsa standard mensile dottorato senza periodo estero	€ 2.337,57	2.198,54	**€ 139,03**
Importo borsa standard mensile dottorato con periodo estero	€ 3.506,35	3.297,81	**€ 208,54**

NUOVE UCS

- DOTTORATI –

Per il XXXIV ciclo (A.A. 2017/2018): modifica dell'art. 2, comma 5 del Disciplinare di Attuazione dell'Avviso pubblicato giusto D.D. 1377 del 05/06/2017;

Per il XXXIV ciclo (A.A. 2018/2019): modifica dell'art. 2, comma 5 del Disciplinare di Attuazione dell'Avviso pubblicato giusto DD Prot. 1090 del 04/05/2018;

Per il XXXV ciclo (A.A. 2019/2020): modifica dell'art. 2, comma 5 del Disciplinare di Attuazione dell'Avviso pubblicato giusto DD Prot. 1747 del 13/09/2019;

Per il XXXVI ciclo (A.A. 2020/2021): modifica dell'art. 2, comma 5 del Disciplinare di Attuazione dell'Avviso pubblicato giusto DD Prot. 1233 del 30/07/2020;

Per il XXXVII ciclo (A.A. 2021/2022):modifica dell'art. 2, comma 5 del Disciplinare di Attuazione dell'Avviso pubblicato giusto DM Prot. 1061 del 10/08/2021.

MODIFICHE AI DISCIPLINARI PER NUOVE UCS DOTTORATI…

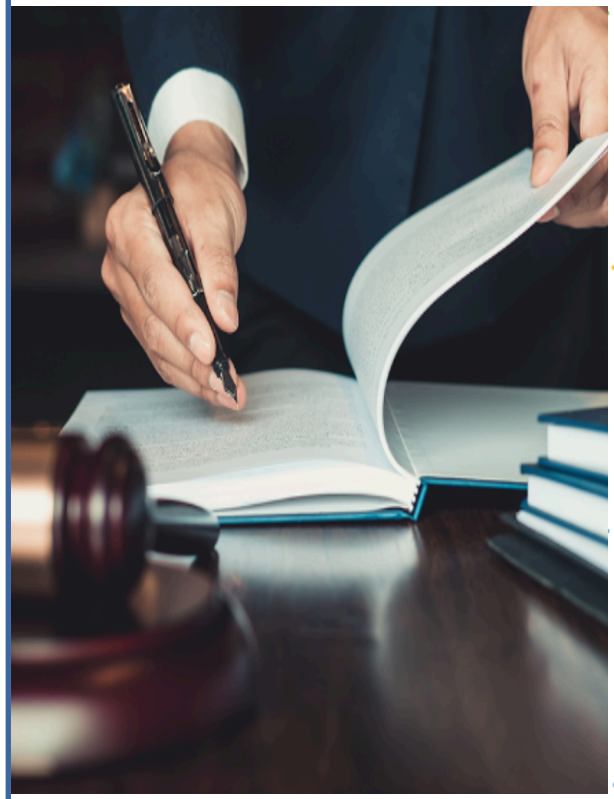

MODIFICA AI DISCIPLINARI	
DISCIPLINARE ALLEGATO	**DISCIPLINARE ALLEGATO**
ART. 2 COMMA 5 (versione originaria)	**ART. 2 COMMA 5 (nuova versione)**
Nel rispetto della normativa nazionale di riferimento, l'importo mensile della borsa destinata al dottorando (inclusivo della quota complessiva INPS) è pari a 1.570,38 euro mentre, per ogni mese trascorso all'estero, l'importo (sempre al lordo della quota complessiva INPS) è pari a 2.355,58 euro. Considerati tali valori della borsa, viene riconosciuto al soggetto proponente il 40% per "i restanti costi ammissibili" (oneri amministrativi e costi indiretti in applicazione del tasso forfetario previsto all'art. 14, paragrafo 2 del Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Fondo Sociale Europeo), determinando così un contributo mensile complessivo pari a 2.198,54 euro per ogni mese trascorso dal dottorando sul territorio nazionale, e 3.297,81 euro per ogni mese trascorso all'estero. Il 40% dei costi ammissibili include anche la quota del 10% dell'importo della borsa percepita dal dottorando e a questo destinata, secondo la normativa vigente, a partire dal secondo anno per sostenere l'attività di ricerca in Italia e all'estero (es. spese legate a materiali o documentazione attinenti all'attività di ricerca svolta)."	Nel rispetto della normativa nazionale di riferimento, a partire dal 1° luglio 2022, l'importo mensile della borsa destinata al dottorando (inclusivo della quota complessiva INPS) è pari a 1.669,69 euro mentre, per ogni mese trascorso all'estero, l'importo (sempre al lordo della quota complessiva INPS) è pari a 2.504,54 euro. Considerati tali valori della borsa, viene riconosciuto al soggetto proponente il 40% per "i restanti costi ammissibili" (oneri amministrativi e costi indiretti in applicazione del tasso forfetario previsto all'art. 14, paragrafo 2 del Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Fondo Sociale Europeo), determinando così un contributo mensile complessivo pari a 2.337,57 euro per ogni mese trascorso dal dottorando sul territorio nazionale, e 3.506,35 euro per ogni mese trascorso all'estero. Il 40% dei costi ammissibili include anche il budget, adeguato alla tipologia del corso di dottorato e comunque in misura non inferiore al dieci per cento dell'importo della borsa medesima, di cui all'art. 9, comma 4 del dm 226/2021 (es. spese legate a materiali o documentazione attinenti all'attività di ricerca svolta).

PON RICERCA E INNOVAZIONE 2014 - 2020

http://www.ponricerca.gov.it/notizie/2022/dottorati-di-ricerca-pubblicati-i-decreti-di-aggiornamento-dell-importo-delle-borse/

UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo

Ministero dell'Università e della Ricerca

Decreto di aggiornamento UCS borse di dottorati (nelle more della registrazione presso i competenti organi di controllo) - 01/07/2022
D.D. 27 giugno 2022 n. 1074

Allegato 1 - Disciplinare di attuazione (D.D. 1074/2022) (nelle more della registrazione presso i competenti organi di controllo) - 01/07/2022

Decreto di aggiornamento UCS borse di dottorato (nelle more della registrazione presso i competenti organi di controllo) - 04/07/2022
D.D. 27 giugno 2022 n.1075

Allegato 1 - Disciplinare di attuazione (D.D. 1075/2022) - 04/07/2022

Decreto di aggiornamento UCS borse di dottorati (nelle more della registrazione presso i competenti organi di controllo) - 29/06/2022
D.D. 24 giugno 2022 n. 1063

Allegato 2 - Disciplinare di attuazione (D.D. 1063/2022) - 29/06/2022

Decreto di aggiornamento D.M. 1061/2021 (nelle more della registrazione presso i competenti organi di controllo) - 29/06/2022
D.D. 22 giugno 2022 n. 1042

Allegato 1 - Disciplinare di attuazione (D.D. 1042/2022) - 29/06/2022

NUOVO UCS

- DM 1062 –

D.D. 1147 DEL 13 LUGLIO 2022

Decreto di aggiornamento UCS ricercatori a seguito del DPCM del 15 marzo 2022, di Adeguamento del trattamento economico del personale non contrattualizzato, DM 1062 PON R&I 2014-2020 (FSE REACT-EU) - Azione IV.4 “Dottorati e Contratti di ricerca su tematiche dell’innovazione” e Azione IV.6 “Contratti di ricerca su tematiche green” e di modifica del Disciplinare di attuazione

NUOVO UCS

- DM 1062 –

TRATTAMENTO ECONOMICO	UCS Approvata	UCS incremento 0,91%
UCS in sede (lordo mensile + 20% altri costi)	€ 4.885,38	€ 5.134,10
UCS all'estero (lordo mensile + 35% altri costi)	€ 5.496,05	€ 5.775,86

MODIFICHE AL DISCIPLINARE DM 1062…

MODIFICA AL DISCIPLINARE	
DISCIPLINARE ALLEGATO AL DM 1062/2021 VIGENTI	**DISCIPLINARE ALLEGATO AL DM 359/2022 VIGENTE**
ART. 2 COMMA 4 (versione originaria)	**ART. 2 COMMA 4 (nuova versione)**
In conformità con l'art. 67, paragrafo 1, lettera b), Regolamento (UE) n. 1303/2013 e al D.D. prot. 861 del 9 aprile 2021 di aggiornamento dei costi standard per i contratti di ricercatoti di tipo A, ai sensi del Regolamento (UE) n. 2170/20191, le operazioni di cui al DM sono gestite attraverso l'applicazione dell'Unità di Costo Standard (UCS), come di seguito riportato: - ricercatore "italiano" selezionato per il periodo sede/ università e per il periodo impresa Italia: UCS € 5.087,80 mensile; - ricercatore "straniero" selezionato per il periodo sede/università e per il periodo impresa Italia: UCS € 5.723,80 mensile; - ricercatore "italiano e/ straniero" selezionato per eventuale periodo estero (facoltativo): (università estera, centro di ricerca estero, impresa estera): UCS € 5.273,78 mensile".	L'art. 2, comma 4, del Disciplinare di attuazione del Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca n. 1062 del 10 agosto 2021 e ss.mm.ii.si intende così di seguito sostituito: In conformità con l'art. 67, paragrafo 1, lettera b), Regolamento (UE) n. 1303/2013 e al D.D. prot. 861 del 9 aprile 2021 di aggiornamento dei costi standard per i contratti di ricercatoti di tipo A, ai sensi del Regolamento (UE) n. 2170/2019, le operazioni di cui al DM sono gestite attraverso l'applicazione dell'Unità di Costo Standard (UCS), come di seguito riportato: - ricercatore "italiano" selezionato per il periodo sede/ università e per il periodo impresa Italia: UCS € 5.134,10 mensile; - ricercatore "straniero" selezionato per il periodo sede/università e per il periodo impresa Italia: UCS € 5.775,86 mensile; - ricercatore "italiano e/ straniero" selezionato per eventuale periodo estero (facoltativo): (università estera, centro di ricerca estero, impresa estera): UCS € 5.775,86 mensile"

fase di debriefing … le domande pervenute!!!

GRAZIE PER L'ATTENZIONE!!

UFFICIO III
Ministero dell'Università e della Ricerca
Segretariato Generale
Direzione generale della ricerca

27 luglio 2022